

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI – COMPETENZE**

ART. 1 - Oggetto finalità e classificazione degli impianti

1) Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e delle palestre in uso agli istituti scolastici.

2) Gli impianti sportivi comunali, nonché le palestre in uso agli istituti scolastici e/o gli impianti acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli ed in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività, quali:

- a) l'attività agonistica e non agonistica svolte da Società e Associazioni sportive attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- b) l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport a preadolescenti e adolescenti;
- c) l'attività motoria per le scuole;
- d) l'attività motoria a favore degli anziani;
- e) attività ricreativa, sociale ed amatoriale per la cittadinanza, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

3) L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

4) Gli impianti sono divisi in:

- impianti senza rilevanza imprenditoriale quelli il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- impianti a rilevanza imprenditoriale, quelli atti a produrre un utile.

5) Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli impianti di rilevanza cittadina quelli di seguito indicati:

- campo di calcio Via D. Alighieri;
- campo di calcio Via Prigioni – loc. Azzano;
- palestra comunale Via D. Alighieri;
- piastra polivalente Piazzale degli Atleti;
- palestra tribune Piazzale degli Atleti;
- palestra Scuola Media "A. Cesari" Via G. Marconi;
- interrato Scuola Media Via Marconi;
- palestra Scuola Elementare "E. Salgari" Via Angolieri;
- Salone Via Roma n. 34.

6) Gli impianti esistenti a rilevanza imprenditoriale sono i seguenti:

- piastra polivalente Piazzale degli Atleti;
- salone Via Roma n. 34.

7) La classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione o la modificazione della classificazione esistente si effettua con atto di Giunta.

ART. 2 - Ricognizione delle competenze

1) Salvo restando il potere di indirizzo politico che spetta al Consiglio Comunale, compete alla Giunta Comunale, in relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- a) Individuare gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo;
 - b) Definire, con successivi atti di indirizzo l'utilizzo degli impianti sportivi ed eventuali agevolazioni;
 - c) Attribuire la classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione e modifica la classificazione esistente quando ciò si renda necessario in ragione di mutamenti intervenuti – o che si rende opportuno favorire – nella destinazione d'uso o derivanti da mutamenti sostanziali nell'insieme degli impianti cittadini o nelle esigenze dell'utenza e delle organizzazioni sportive;
 - d) Svolgere ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento.
- 2) Il Dirigente del Servizio Sport:
- a) Provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, e all'assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi inseriti in plessi scolastici, in particolare definisce, di anno in anno tempi e modalità del procedimento per l'accoglimento delle richieste di assegnazione in uso degli impianti;
 - b) Provvede alla concessione in gestione degli impianti suddetti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento ed esercita i conseguenti compiti di vigilanza e controllo, anche delle utenze e dei consumi;
 - c) Esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi.

ART.3 – Destinatari della concessione

- 1) Gli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:
- a) Associazioni, società sportive affiliate a Federazioni e/o affiliati a enti di promozione sportiva che svolgono principalmente attività sul territorio di Castel d'Azzano;
 - b) Federazioni riconosciute dal Coni;
 - c) Enti di promozione sportiva.

ART.4 – Concessione in uso: criteri per l'assegnazione degli spazi e modalità di concessione

1) E' fatto obbligo a tutte le società sportive, associazioni, ivi comprese quelle che gestiscono gli impianti sportivi, di presentare una programmazione (per anno sportivo: settembre/giugno dell'anno successivo) dell'attività che intendono svolgere entro il 30 giugno di ogni anno al Servizio Sport. Il Servizio Sport programma, in via provvisoria, l'uso degli spazi entro il 31 luglio, confermandolo alle società che ne hanno fatto richiesta entro il 30 settembre di ciascun anno.

2) Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo d'attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.

Nell'assegnazione degli spazi si terrà conto dei seguenti elementi:

- livello dell'attività svolta con particolare riguardo a quella svolta a favore delle squadre locali;
- attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani, con particolare riferimento a quella svolta sul territorio comunale;
- qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- anzianità di svolgimento dell'attività di avviamento e promozione dello sport, con particolare riferimento a quella svolta sul territorio comunale;
- numero di atleti praticanti per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto richiesto, con particolare riguardo a quelli residenti in Castel d'Azzano.

3) In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune di Castel d'Azzano.

4) A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:

- a) società o associazioni che svolgono attività agonistica a livello giovanile;
- b) società o associazioni che presentano il maggior numero di praticanti iscritti;
- c) società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
- d) società o associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio

5) Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.

6) Per ottenere in uso spazi negli impianti sportivi comunali, i soggetti di cui all'art. 4 dovranno farne richiesta entro il 30 giugno di ciascun anno al responsabile del Servizio Sport. La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e deve essere firmata dal legale rappresentante ovvero dall'atleta singolo che abbia compiuto il 18° anno di età.

7) Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari relative all'attività svolta.

8) L'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo. Per questo motivo i Consigli di Istituto, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, inviano all'Amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre all'inizio di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 31 ottobre. In attesa dei nuovi prospetti e quindi della assegnazione definitiva delle palestre, saranno rilasciate autorizzazioni provvisorie agli utenti degli impianti.

Il Servizio Sport programma, in via provvisoria, l'uso degli spazi entro il 31 luglio confermandolo alle società che ne hanno fatto richiesta entro il 30 settembre di ciascun anno, previa acquisizione del nulla osta dei Direttori Didattici/Presidi e dei gestori degli impianti sportivi.

Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente alla data suddetta saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

Art. 5 - Concessione per uso straordinario

1) Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui al precedente articolo, possono essere autorizzate dal responsabile del servizio, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.

2) Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora di inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

3) Il responsabile del servizio ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni di assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti sportivi.

TITOLO II UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Art. 6 - Uso dell'impianto

- 1) Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.
- 2) Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale comporta la decadenza della concessione degli spazi.
- 3) Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
- 4) I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto, presentando idonea polizza assicurativa.
- 5) E' consentito l'ingresso all'impianto:
 - Atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente o allenatore, o responsabile della Società, Associazione o Ente;
 - Agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/dirigente dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico;
- 6) L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni sportive.
- 7) Può essere concesso l'utilizzo delle strutture comunali, previa presentazione di giustificata istanza e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti anche ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport e simili) per ragioni di carattere lavorativo (partecipazione a concorsi ove siano richieste prove pratiche) e/o per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale. Il singolo cittadino dovrà comunque essere debitamente autorizzato dal gestore, ovvero essere munito di biglietto di ingresso.
- 8) L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono comunque derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
- 9) Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Responsabile del Servizio. Il Responsabile garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.
- 10) La programmazione annuale o mensile e le tariffe d'uso dell'impianto devono essere affissi in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico.

Art. 7 - Pubblicità e pubblico

- 1) I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alla normativa vigente in materia e al Regolamento comunale sulla pubblicità. Sono a carico della società che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione di canone, nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale per l'occupazione di spazi pubblici, secondo quanto previsto dal competente Regolamento. Le entrate relative spettano alla società che ha apposto la cartellonistica, purché autorizzata dalla società che ne gestisce l'impianto sportivo.
- 2) Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 8 - Divieto di sub concessione

1) Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub concessione è autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9 - Rispetto degli impianti ed attrezzature

1) I richiedenti si intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- Rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
- Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune
- Mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

2) I richiedenti sono tenuti a segnalare senza indugio e comunque entro 48 ore dalla fine del turno di utilizzo, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.

3) I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato la personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 10 - Installazioni particolari

1) Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie, previo rilascio delle prescritte autorizzazioni dovute per legge e/o regolamento comunale.

2) Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale e il gestore da ogni responsabilità civile e penale.

3) Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. L'impianto dovrà essere restituito nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato. terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione al Servizio Sport o al gestore dell'impianto per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto

Art. 11 - Tariffe d'uso

1) Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe approvate con apposito atto dell'amministrazione comunale.

2) Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al gestore sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo c/o manifestazione, ed entro 15 giorni dalla ricezione della nota di addebito in tutti gli altri casi.

3) La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.

- 4) A norma di quanto già previsto dal comma 4 art. 4 del presente regolamento il gestore è autorizzato a negare l'accesso a quelle società, enti ecc. che non avessero provveduto al pagamento delle tariffe d'uso per l'utilizzo di impianti sportivi.
- 5) In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, i versamenti effettuati saranno rimborsati.
- 6) Eventuali esenzioni e/o riduzioni dal pagamento delle tariffe previste a favore di soggetti svantaggiati debbono essere autorizzate con determinazione del Responsabile del Servizio Sport, sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta Comunale.

Art. 12 – Penalità

- 1) Comportano la sospensione della concessione annua:
 - Il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'Amministrazione comunale, fatto salve eccezionali deroghe autorizzate dall'amministrazione comunale;
 - La ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamentoComporta invece la revoca della concessione annua:
 - Il mancato utilizzo per più di tre volte consecutive dello spazio concesso senza preavviso motivato e comunicato al Comune.
- 2) L'amministrazione comunale svolge compiti di controllo sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, i richiedenti si intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
- 3) In caso di accertate irregolarità senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Amministrazione comunale, i richiedenti ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartite dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO II AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO A TERZI

Art. 13 - Principi generali

- 1) Gli impianti sportivi comunali possono essere affidati in gestione ai seguenti soggetti:
 - a. associazioni, società sportive affiliate e Federazioni e/o affiliati a enti di promozione sportiva che svolgono principalmente attività sul territorio di Castel d'Azzano;
 - b. Federazioni riconosciute dal Coni;
 - c. Enti di promozione sportiva
- 2) Gli impianti da affidare alle associazioni o federazioni o enti di promozione sportiva di cui al precedente comma 1° sono quelli individuati all'art. 1 comma 5 e privi di rilevanza imprenditoriale.

Art. 14 - Condizioni di gestione

- 1) Il concessionario ha tutte le competenze gestionali.
- 2) Le tariffe applicate dalla società agli utenti sono stabilite dall'amministrazione comunale.
- 3) L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.
- 4) Il Concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti la manutenzione ordinaria e quant'altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti.
- 5) Sono inoltrate dalle società tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dall'amministrazione comunale.

Art. 15 - Contratto di servizio e concessione

- 1) La gestione degli impianti sportivi è affidata mediante la stipula di una convenzione.
- 2) Il Concessionario deve informare il Responsabile Comunale competente di tutte le attività che si svolgono sugli impianti dati in convenzione.
- 3) La convenzione deve contenere l'obbligo per il concessionario di rispettare il presente Regolamento nella concessione degli spazi; la possibilità di assegnare delle ore di programmazione a soggetti individuati dal Comune; la possibilità del Comune di intervenire come arbitro nelle controversie fra affidatario della gestione e le società che utilizzano gli impianti.
- 4) Il contratto di servizio deve garantire ai cittadini il diritto alla qualità dei servizi; ad avere un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; alla pubblicità degli orari di apertura, delle regole per l'uso dell'impianto e delle tariffe applicate; all'erogazione del servizio con adeguati standards di qualità ed efficienza.

Art. 16 - Manutenzione ordinaria

- 1) Il Concessionario è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti, così come definite dall'art. 31, lettera a) della L. 5/8/1978, n. 457, in analogia a quanto stabilito dall'art. 1576 c.c.
- 2) Il concessionario deve nominare il responsabile addetto alla gestione delle strutture e degli impianti.
- 3) Il concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti. L'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare il controllo suddetto con cadenza semestrale; il tecnico comunale incaricato redigerà un verbale sulle risultanze dell'ispezione effettuata.

Art. 17 - Manutenzione straordinaria e attrezzature

- 1) L'Amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria all'Amministrazione Comunale.
- 2) Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti,. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi scritti volta per volta.

Art. 18 - Revoca e diritto all'informazione

- 1) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico, per gravi inadempienze, per mancata manutenzione dell'impianto, senza che il Concessionario sulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
- 2) Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria Società o Associazione, ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

Art. 19 - Personale adibito all'impianto

- 1) Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario associato alla società sportiva o personale esterno.
- 2) Il concessionario deve, altresì espressamente garantire che il personale esterno utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti

disposizioni di legge e pertanto espressamente sollevano l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

3) Il concessionario deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa con Compagnia e/o Istituti d'Assicurazione, al fine di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.

Art. 20 - Manifestazioni al pubblico

1) Resta a totale carico del concessionario organizzatore il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, compreso le necessarie autorizzazioni da richiedere alla Commissione Provinciale di Vigilanza.

2) Il Concessionario organizzatore risponde nei confronti dell'Amministrazione Comunale e del gestore, per qualsiasi danno a persone o cose da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione esibizione o gara.

3) Il concessionario organizzatore deve provvedere a sua cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto d'autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.

4) Deve inoltre obbligatoriamente comunicare all'Ufficio comunale competente il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l'intera stagione sportiva.

TITOLO IV CONTRIBUTI E MIGLIORIE

Art. 21 - Contributi per la gestione – competenze della Giunta Comunale

1) La Giunta Comunale potrà prevedere la corresponsione di un contributo al concessionario, previa redazione di un programma e relativo piano economico da parte del singolo concorrente, tenuto conto anche del costo dell'impianto e delle entrate dello stesso.

2) In ogni caso è fatto obbligo per tutti gli impianti sportivi in concessione che il gestore presenti rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale). La contabilità relativa all'attività commerciale dovrà essere separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa del concessionario. Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, salvo imprevisti legati all'ambiente e/o all'attività.

Art. 22 - Contributi su migliorie

1) I concessionari possono proporre l'effettuazione di migliorie sull'impianto sportivo, destinate alla fruibilità dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva, a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza.

2) La domanda deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del legale rappresentante della società concessionaria.

3) Valutato il significato e l'importanza della miglioria proposta, la Giunta Comunale con propria deliberazione, sulla base delle risorse finanziarie esistenti, rilasciano nulla osta preventivo all'intervento, con un contributo che può arrivare fino al 50% della spesa effettivamente rendicontata.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 23 - Gestione degli impianti sportivi

1) La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 1 del presente Regolamento viene esercitata di norma in forma indiretta, mediante concessione a terzi.

Art. 24 - Tipologia delle concessioni in gestione

- 1) Le tipologie delle concessioni in gestione sono le seguenti:
- a. concessione in gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale
 - b. concessione in gestione di impianti con rilevanza imprenditoriale
 - c. concessione di costruzione e gestione.

Art. 25 - Concessione in gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale

1) La concessione in gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale è riservata a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero, che non abbiano fini di lucro, siano regolarmente costituite e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare e che svolgano principalmente attività sul territorio di Castel d'Azzano.

L'uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti.

L'uso dell'impianto sportivo deve essere garantito anche a società ed associazioni sportive non affidatarie.

2) L'affidamento in gestione degli impianti sportivi non aventi importanza imprenditoriale avverrà in favore:

- a) prioritariamente alle associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, federazioni sportive senza fini di lucro che siano qualificate come "locali", intendendosi tali quelle realtà aventi sede e operatività in Castel d'Azzano e maggioranza degli iscritti residenti in Castel d'Azzano;
- b) in mancanza di associazioni di cui al punto a) ad associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, federazioni sportive senza fini di lucro in ambito provinciale;
- c) in mancanza di associazioni di cui al punto b) ad associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, federazioni sportive senza fini di lucro in ambito regionale;
- d) in mancanza di associazioni di cui al punto c) ad associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, federazioni sportive senza fini di lucro in ambito nazionale;

Al fine di verificare la presenza dei soggetti indicati in narrativa, il Comune procede alla pubblicazione di un bando nel quale invita qualunque associazione avente i requisiti indicati nel regolamento a presentare domanda di gestione dell'impianto considerato, corredata dei documenti prescritti.

Nel bando potrà prevedersi la facoltà per le associazioni/enti suddetti di partecipare raggruppate in consorzi/unioni. In tal caso tutte le associazioni/società raggruppate dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando.

Qualora pervengano più domande per un medesimo impianto, si procederà all'assegnazione secondo i criteri predeterminati nel bando medesimo in coerenza con le priorità disciplinate nel presente regolamento.

3) Il Comune, nella formazione della graduatoria per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, terrà conto del possesso dei requisiti sottoelencati da parte dei soggetti richiedenti. A

ciascun elemento di valutazione sarà attribuito il punteggio a fianco di ognuno indicato. Il punteggio massimo assegnabile ammonta a 100.

- a) progetto di gestione dell'impianto (presenza di personale qualificato e/o specializzato, organizzazione della società/associazione, possesso di attrezzature e macchinari adeguati, disponibilità ampliamento orari di apertura, programma manutenzione ordinaria ecc)
massimo 40 punti
 - b) piano economico (di cui al precedente art. 21)
massimo punti 15
 - c) esperienza nella gestione di impianti sportivi simili
massimo punti 20
 - d) rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili
massimo punti 10
 - e) anzianità di svolgimento dell'attività di avviamento e promozione dello sport, con particolare riferimento a quella svolta sul territorio comunale
massimo punti 10
 - f) unioni, consorzi tra più associazioni/enti
massimo punti 5
- 4) La durata della concessione è triennale ed eventualmente rinnovabile, per un periodo non superiore all'anno. Gli anni corrispondono ad anni sportivi.
- 5) Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese la manutenzione ordinaria, le modalità e caratteristiche della quale sono contenute nell'allegato al presente regolamento di cui costituisce parte integrante.
- 6) Il concessionario dovrà altresì consentire l'accesso e l'uso gratuito degli impianti alle scuole ai sensi del 7° comma dell'art. 8 e adempiere ad ogni altra prescrizione inerente l'accesso o la concessione di agevolazioni tariffarie, eventualmente previste nell'atto di concessione e derivante da provvedimenti del Comune, nonché l'utilizzo di spazi per esigenze di tipo espositivo che il Comune abbia concesso a terzi per lo sfruttamento pubblicitario.
- 7) Il concessionario sarà altresì tenuto a comunicare al Settore competente difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.
- 8) Al concessionario spetta:
- a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte di società, associazioni o persone a cui il concessionario concede i propri spazi. Al concessionario non spetterà alcun introito per l'utilizzo delle strutture da parte di associazioni o società o persone a cui il Comune ha concesso direttamente gli spazi.
 - b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;
 - c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
 - d) un contributo per la gestione indicato dalla Giunta Comunale secondo le modalità di cui all'art. 21). L'eventuale accollo da parte del Comune delle utenze (acqua, luce e gas), come risulterà determinato in seguito alle procedure di gara per la scelta del contraente e comunque fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio;
 - e) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Servizio Sport.

9) Il concessionario potrà, nel corso della gestione, richiedere alla Giunta Comunale l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di tariffe, biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte della Giunta Comunale solo previa verifica delle redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una riduzione del corrispettivo dovuto dal Comune.

10) Il concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e alla resa della medesima al comune secondo i tempi e le modalità indicate nell'atto di concessione.

Art. 26 - Norme generali sulla vigilanza

1) Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.

2) Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

3) Il concessionario della gestione ed il Settore per quanto di competenza, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.

4) La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.

Art. 27 - Revoca delle concessioni di gestione

1) Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate dall'Amministrazione Comunale quando:

- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti
- b) i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi
- c) la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui al capitolato tecnico allegato alla convenzione e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e della conservazione degli immobili
- d) i concessionari di cui agli artt. 13 e 14 si siano resi morosi nei confronti del Comune
- e) per motivi di interesse pubblico.

Art. 28 - Concessione in gestione di impianti con rilevanza imprenditoriale

1) La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica ai sensi di legge e con le modalità previste dal Regolamento comunale dei contratti, e comporta la corresponsione di un canone al Comune.

2) La Giunta Comunale determina con proprio atto la durata della concessione ed i criteri per la scelta del concessionario.

3) Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4,5,6,7 e 10 del precedente articolo 14.

4) Il concessionario organizza le attività negli spazi e negli orari liberi dalle assegnazioni in uso del Comune con il solo vincolo del rispetto della vocazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto, determinando di norma liberamente tariffe o prezzi di accesso, fatta eccezione per le tariffe relative all'uso di impianti alla cui assegnazione abbia provveduto il Comune, e purché astenendosi da qualsiasi genere di discriminazione.

5) Il concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione, che potrà essere oggetto di verifica da parte dei competenti uffici comunali.

6) Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe definite dal Comune, ai sensi del precedente articolo 5, solo ed esclusivamente con riferimento alle assegnazioni in uso disposte dal Comune medesimo, fatte salve ulteriori vincoli previsti nell'atto di concessione in gestione.

7) Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso determinate dal Comune e quelle di propria competenza e a fornire, in merito a queste ultime, informazione al Comune.

Art. 29 - Concessione di costruzione e gestione

1) La concessione di costruzione e gestione di impianti sportivi è regolata dall'art. 19, comma 2 e seguenti della L. 109/94 e successive modificazioni. Si intendono comprese nella definizione di "costruzione", in conformità all'art. 2 della Legge 109/94, anche l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria, quando ne sussistono i presupposti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 – Rinvii

1) Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:

- a) per l'acquisizione degli impianti sportivi degli Istituti scolastici alle legge n. 517/77 e n. 23/96;
- b) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla legge n. 23/1996;
- c) per le forme di concessione in gestione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;
- d) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge n. 91/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
- f) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva;
- g) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportiva di base o di analoghe forme associative non individuabili in base agli elementi precedenti operanti in ambito cittadino, all'Albo delle Associazioni del Comune di Castel d'Azzano;

2) Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinari dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Art. 31 - Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme

1) Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e si applica a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ELENCO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DA PREVEDERE A CARICO DEI CONCESSIONARI IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Sono a carico delle società concessionarie tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria dell'immobile, intendendosi come manutenzione ordinaria qualsiasi attività o intervento necessario in conseguenza dell'uso e/o alla riparazione dei danni provocati all'impianto e alle relative strutture e dotazioni dall'uso delle stesse.

A titolo esemplificativo, si intendono rientranti nella manutenzione ordinaria anche:

- a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni;
- b) riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni;
- c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
- d) riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
- e) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate;
- f) cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione.
- g) verifica periodica degli idranti;
- h) verniciatura dei pali in ferro, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti e rifusione rete di recinzione e reti interne all'impianto;
- i) semina, concimatura e punzonatura dei tappeti erbosi, irrigazione, spianamento e rullatura, falciatura dell'erba, segnatura dei campi, ricarica annuale dei campi;
- l) riparazione e mantenimento dei campi di calcio e degli spazi verdi esterni ad essi (zone non di gioco);
- m) necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili dei campi di gioco (reti, porte da calcio, ecc.)
- n) gli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria all'interno dell'impianto per agibilità dello stesso secondo le disposizioni emanate in materia dall'Amministrazione comunale.

Alla manutenzione straordinaria (intendendosi per manutenzione straordinaria tutti gli interventi non rientranti nell'elenco di cui sopra) provvederà il Comune direttamente.

La società concessionaria non potrà modificare o trasformare in tutto o in parte l'impianto e le relative strutture e dotazioni senza il preventivo formale consenso, espresso dalla Giunta Comunale.

Detti interventi, una volta autorizzati, saranno eseguiti a cura e spese dell'Associazione concessionaria, salvo specifici acconti.

Nel corso del rapporto di concessione il Comune potrà impartire disposizioni sulle modalità e i tempi con i quali l'Associazione dovrà assolvere agli obblighi posti a suo carico dal presente regolamento.

L'inosservanza da parte del Concessionario delle disposizioni impartite consentirà al Comune di adottare i provvedimenti di cui agli artt. 18 e 27 del regolamento.